

**PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO
DELLA REGGIA DI VENARIA REALE
E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA**

**INTERVENTI PER LA FRUIZIONE E LA
CONSERVAZIONE DELLA VENARIA REALE**

**FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE
DELLA REGGIA DI VENARIA REALE**

OGGETTO:

**Capitolato Speciale di Appalto
Norme Contrattuali**

CODICE ELABORATO

02/A

Dicembre 2014

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Gianbeppe Colombano

PROGETTO
Arch. Loredana Iacopino

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE I – NORME CONTRATTUALI

CAPITOLO 1 – DESCRIZIONE DELL'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO E SCELTA DELL'APPALTATORE

ART. 3 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

ART. 4 – ORDINE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 5 – VARIAZIONI NEGLI IMPORTI E NELLE CATEGORIE

CAPITOLO 2 – QUADRO NORMATIVO CONTRATTUALE

ART. 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

ART. 7 – OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

ART. 8 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – RESPONSABILE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (R.E.C.)

ART. 10 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (D.U.V.R.I.)

ART. 11 – STIPULAZIONE CONTRATTO. SPESE DI CONTRATTO, REGISTRO E ACCESSORIE A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 12 – CAUZIONI

ART. 13 – COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA C.A.R., POLIZZE R.C.T. E R.C.O.

ART. 14 – SUB-APPALTO

ART. 15 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

ART. 16 – TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI

ART. 17 – TUTELA DEI LAVORATORI

ART. 18 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

ART. 19 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

ART. 20 – PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

ART. 21 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

ART. 22 – ASSISTENZA TECNICA E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

CAPITOLO 3 – INIZIO DEI LAVORI E DOCUMENTAZIONE

ART. 23 – CONSEGNA DEI LAVORI

ART. 24 – CAMPIONATURE

ART. 25 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

CAPITOLO 4 – POSA IN OPERA DELLA FORNITURA ED ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 26 – ORARIO DI LAVORO

ART. 27 – SITUAZIONE GENERALE E GESTIONE DEL CANTIERE

ART. 28 – IMBALLAGGIO

ART. 29 – STOCCAGGIO IN CANTIERE

ART. 30 – APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

ART. 31 – PROVE TECNICHE SUI MATERIALI APPROVVIGIONATI

ART. 32 – DIFETTI DELLE FORNITURE

ART. 33 – MODALITÀ DI COLLOCAMENTO IN OPERA

ART. 34 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

ART. 35 – PROROGHE

ART. 36 – TERMINE ULTIMO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART. 37 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E AVVISO AI CREDITORI

CAPITOLO 5 – VARIANTI, AGGIUNTE E IMPREVISTI

ART. 38 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA

ART. 39 – PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

ART. 40 – DANNI PER FORZA MAGGIORE

ART. 41 – PREZZO DEI LAVORI NON PREVISTI

ART. 42 – PREZZO DEI LAVORI IN ECONOMIA E A CORPO

CAPITOLO 6 – CONTABILITA' DEI LAVORI

ART. 43 – CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

CAPITOLO 7 – PAGAMENTI E COLLAUDO

ART. 44 – PAGAMENTI

ART. 45 – ANTICIPAZIONE DELLA COMMITTENTE ALL'APPALTATORE

ART. 46 – PENALI PER RITARDO LAVORI

ART. 47 – COLLAUDO DELLA FORNITURA

ART. 48 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL COLLAUDO

ART. 49 – DECISIONI DEL COLLAUDO

ART. 50 – MANCATO COLLAUDO

CAPITOLO 8 – GARANZIE, CONTROVERSIE ARBITRATO

ART. 51 – GARANZIA

ART. 52 – SCIoglimento DEL CONTRATTO, FUSIONI, CONFERIMENTI E TRASFERIMENTI

ART. 53 – RESCISSIONE CONTRATTUALE ED ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 54 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 55 – INADEMPIMENTO

ART. 56 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE

ART. 57 – RISERVATEZZA

ART. 58 – CONTROVERSIE

ART. 59 – NORME FINALI

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la **fornitura e posa in opera di tende e tappezzerie a completamento delle sale 16-17-24-25-26-31-36-37 del percorso di visita permanente della Reggia di Venaria Reale** (Torino).

Il Complesso monumentale interessato dalle Opere di allestimento rientra tra i Beni Tutelati, secondo i disposti del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'Art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n.137".

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO E SCELTA DELL'APPALTATORE

L'importo complessivo delle opere comprese nel presente appalto è composto da forniture, posa in opera e lavori compensati a misura e a corpo.

L'importo a base di gara è definito come segue:

1)	Fornitura e posa	Euro	80.284,00
2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	851,00
1+2)	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	Euro	81.135,00

Diconsi euro ottantunmilacentotrentacinque/ 00

Il criterio di aggiudicazione è economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'art. 83 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 s.m.i. – art.90 del D.P.R. 554/99.

All'atto dell'offerta l'Appaltatore dovrà indicare, nei limiti consentitegli dalla Legge, quali opere intende subappaltare e indicarle esplicitamente.

Si precisa che l'importo per gli oneri derivanti dagli obblighi indicati nel Documento Unico di Valutazione del Rischio per l'Eliminazione delle Interferenze (di seguito "D.U.V.R.I.") e indicato nel bando di gara, è pari a € 851,00.

L'importo dell'appalto è comprensivo di tutti gli oneri inerenti la fornitura e posa, nonché le opere provvisoriale, gli oneri della sicurezza ex legge 494/96, L.81/08 nel rispetto delle norme in materia, necessarie al completo finimento in ogni parte dell'oggetto di appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente capitolato speciale d'appalto, ma nel rispetto della normativa vigente e secondo la regola dell'arte.

Si intende che i prezzi offerti sono da considerarsi netti e comprensivi di ogni onere necessario all'esecuzione delle singole opere e comprensivi delle spese generali, utili e oneri della sicurezza, derivanti dal rispetto delle normative preesistenti.

Il costo delle opere eseguite sarà calcolato applicando alle quantità misurate i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore.

In caso di aumento/diminuzione delle quantità e tipologie dei materiali forniti, rispetto a quanto presunto nel presente appalto e sopra indicato, il concorrente è tenuto a mantenere gli stessi patti e condizioni, fino alla concorrenza del quinto.

Per elementi non previsti si provvederà alla formazione di nuovi prezzi determinati a norma del Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici DPR 21 Dicembre 1999 n. 554 art. 136 da assoggettarsi al ribasso, dedotto dall'offerta in sede di gara e l'eventuale costo aggiuntivo per la sicurezza e salute del cantiere secondo il D.Lgs.81/08.

Prima della formulazione dell'offerta il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate in qualsiasi documento facente parte dell'appalto. Per il fatto stesso di presentare l'offerta, l'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza del progetto di averlo verificato, di concordare con i risultati e di impe-

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

gnarsi, in caso di aggiudicazione a sviluppare in coerenza i corrispondenti progetti esecutivi. Dichiara in particolare di riconoscere il progetto stesso corretto e perfettamente eseguibile e di assumere piena e totale responsabilità sia del progetto, sia dell'esecuzione dell'intera opera in tutte le sue parti.

La prestazione di cui al presente appalto è effettuata nell'esercizio d'impresa e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico della Committente, nella misura vigente al momento del pagamento, che sarà indicata dalla Committente su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.

ART. 3 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto in generale possono essere riassunte nel seguente modo, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere imposte dal Responsabile per l'esecuzione del contratto (in seguito R.E.C.) e comunque meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico e nei documenti facenti parte del presente appalto:

- Fornitura e posa in opera di tende
- Fornitura e posa in opera di tappezzerie appese
- Fornitura e posa in opera di tappezzerie tesate
- Fornitura e posa in opera di passamaneria
- Oneri per la sicurezza

ART. 4 – ORDINE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Si precisa che l'Appaltatore dovrà eseguire gli interventi come indicato nel programma dei lavori predisposto e approvato dal R.E.C.. La Committenza si riserva di apportare modifiche e variazioni senza che l'Appaltatore abbia nulla da eccepire o pretendere.

Inoltre dovrà tenere conto dell'esigenza, in alcuni casi, di terminare gli interventi d'allestimento in modo provvisorio garantendo comunque la funzionalità delle opere realizzate e la loro futura interfacciabilità per il completamento.

Nella programmazione degli interventi l'Appaltatore, a proprio esclusivo onere e rischio, stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuare e da sottoporre a preventiva approvazione della Committenza e del R.E.C..

ART. 5 – VARIAZIONE NEGLI IMPORTI E NELLE CATEGORIE

Le varianti in corso d'opera potranno essere ammesse dalla Committente, sentito il Progettista e il R.E.C., qualora ricorrano i motivi ai sensi degli artt. 132 e 205 D.Lgs. 163/06.

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, eseguite senza preventivo ordine scritto del R.E.C..

Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine scritto del R.E.C., ciò anche nei casi in cui il R.E.C. stesso non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti, potrà esserne ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato alla Committente.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal R.E.C. per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al quinto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

L'Appaltatore, per le varianti di cui sopra, non potrà pretendere compenso eccetto il pagamento a conguaglio delle opere eseguite in più o in meno, da valutarsi con i prezzi offerti in sede di gara, in mancanza di essi, con nuovi prezzi formati a norma del Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art.136. Tutti i nuovi prezzi saranno da assoggettarsi al ribasso desunto dall'offerta in sede di gara.

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

In riferimento alle predette varianti, il Coordinatore per l'esecuzione di cui al d.lgs. 81/2008 determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e salute del cantiere e ne quantificherà gli eventuali oneri. In particolare, per le norme in materia di misurazione e valutazione dei lavori dovrà farsi riferimento al presente C.S.A. e, per quanto non espressamente indicato, alle prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale Tipo emanato dal Ministero LL.PP. all'articolo 72 e approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 14.12.1990.

Eventuali nuove categorie di lavori che si rendessero necessarie saranno desunti nell'ordine:

- dall' "Elenco prezzi opere pubbliche" della Regione Piemonte 2014 (aggiornato a dicembre 2013);
- eventuali prezzi non contemplati, saranno desunti mediante analisi.

Tutti i nuovi prezzi saranno da assoggettarsi al ribasso desunto dall'offerta in sede di gara.

CAPITOLO 2

QUADRO NORMATIVO CONTRATTUALE

ART. 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

01	Relazione
02/A	Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Contrattuali
02/B	Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche
03	Schemi grafici
06	Computo metrico

- **Documento Unico di Valutazione del Rischio per l'Eliminazione delle Interferenze (D.U.V.R.I.)**

Nonché quanto previsto dal DPR 21/12/99 n.554, dal D.Lgs. 163/2006 e D.Lgs. 173/2006.

La Committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di introdurre, in sede esecutiva, quelle varianti o quelle modifiche (della tecnica esecutiva e/o forma e/o dimensione, e/o finitura, ecc...) che riterrà più opportune nell'interesse della buona riuscita o della economia della fornitura secondo la normativa vigente.

Nessuna eccezione potrà essere comunque sollevata dall'Appaltatore qualora nello sviluppo di quanto previsto nel presente appalto ritenesse di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto e in genere dai documenti contrattuali e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto, anche sotto pretesto di insufficienza di dati dei capitolati o dei disegni stessi.

E' fatto divieto all'Appaltatore e ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, subappaltatori, di fare o autorizzare terzi a esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con la Committente.

ART. 7 – OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Contratto d'Appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei disegni di progetto.

Qualora si verificassero eventuali divergenze fra Capitolato e disegni di progetto, prevarranno le clausole del Capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal Contratto, l'Appaltatore è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate e indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, conosciute e accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale D'appalto:

- D.Lgs. 173/2006, D.Lgs. 163/2006;
- D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 "Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994 n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni" in quanto compatibile;
- D.M. 19 aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici".;
- il Codice Civile - Libro IV, Titolo III, Capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 e DPR n°207/2010 e s.m.i.;
- le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I.- U.N.E.L., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

- R.E.C. 406 del 19/12/91;
 - Legge 447/95 e DPCM 5/12/97 sull'inquinamento acustico;
 - Norme in materia di prevenzione infortuni:
 - D.P.R. 27/4/1955 n. 547; D.P.R. 1/1956 n. 164; D.P.R. 20/3/0956 n. 320;
 - Norme per la prevenzione degli incendi D.M. 19/08/1996
 - Norme relative alle prescrizioni di sicurezza nei cantieri: D.L. 14 agosto 1996 n.494 s.m.i., D.Lgs. 81/08;
 - Norme relative alla sicurezza dei lavoratori: D.L. 626/94;
 - Leggi e regolamenti dettati dalle norme di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e regolamenti di applicazione e normativa e circolari interne del Ministero per i Beni e Attività Culturali;
 - D. Lgs. n. 30/2004 "Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali";
 - Legge 13 luglio 1966 n. 615 contro l'inquinamento atmosferico e relativo regolamento;
 - Quant'altro indicato nel presente C.S.A. e nel C.S.A. Norme Tecniche.
- Per quanto non previsto espressamente dal presente capitolato d'appalto, si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 358/92, D.Lgs.402/98, Direttiva 93/36/CEE e al codice civile.

ART. 8 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei luoghi dove devono eseguirsi le opere oggetto di appalto e delle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni della sede dell'intervento;
- avere verificato la congruità dei mezzi da impiegarsi in cantiere con la portata delle strutture dell'accesso carraio e di avere verificato l'idoneità dei propri mezzi in rapporto ai carichi, alle distanze e ai possibili avvicinamenti alle zone oggetto degli interventi;
- avere accertato le condizioni esistenti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – RESPONSABILE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (R.E.C.)

L'amministrazione ha individuato il Responsabile del Procedimento per l'attuazione dell'intervento che svolge le funzioni pertinenti dell'appalto secondo gli indirizzi e le responsabilità individuate all'art. 7 e 8 del DPR 554/99 ad eccezione dei commi 6,10,16 e all'art.10 d.lgs. 163/06.

L'Amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, nominerà un "Responsabile dell'esecuzione del contratto" il quale avrà il compito di approvare la pianificazione del lavoro per la parte evolutiva e la sua eventuale messa in opera, nonché assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per operare da parte dell'Amministrazione.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture e all'applicazione delle penali.

Art. 10 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (D.U.V.R.I.)

Il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (da ora DUVRI), ex d.lgs. 81/2008, forma parte integrante del contratto di Appalto di cui l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e delle istruzioni.

I subappaltatori e i lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni e alle direttive del DUVRI.

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

Si ricorda che, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., l'Appaltatore, durante l'esecuzione dell'opera, è tenuto a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 626/1994, e a curare, in particolare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro, tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi, al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l'adeguamento in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno e in prossimità del cantiere.

L'Appaltatore, ai sensi del d.lgs. 81/2008 è tenuto inoltre a:

- adottare misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con la Committente o il Responsabile dei Lavori;
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

L'accettazione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento, secondo quanto definito dal d.lgs. 81/2008, costituisce adempimento delle norme previste.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 11 – STIPULAZIONE CONTRATTO. SPESE DI CONTRATTO, REGISTRO E ACCESSORIE A CARICO DELL'APPALTATORE

La stipulazione dell'atto di cottimo fiduciario avrà luogo entro i termini previsti dal D.Lgs. 163/06 s.m.i.

Nel contratto di appalto la Committente potrà individuare ed espressamente dichiarare in calce ad esso se, in relazione a quanto previsto in appalto o ai luoghi interessati o a qualsiasi altro fattore, vi siano clausole particolarmente onerose negli atti contrattuali, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto o in altre disposizioni di legge, di regolamento o di norme, e dovrà specificatamente farle approvare per iscritto dall'Appaltatore facendogli apporre la propria firma nel contratto ai sensi dell'art. 1341 comma 2 C.C., con l'esplicito richiamo delle clausole interessate.

Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto e ai cottimi sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla normativa antimafia (DPR 252/98).

La Committente si riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti per l'affidamento della fornitura.

Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alle comunicazioni e informazioni prefettizie, la Committente potrà recedere dal contratto ai sensi del DPR 252/98.

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese relative alla stipulazione del contratto e quanto previsto dall'art. 112 del DPR 554/99.

ART. 12 – CAUZIONI

Garanzia contrattuale per la stipula del contratto:

Ai sensi dell'art. 113 del d.lgs n. 163/2006, l'esecutore della fornitura è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti per cento.

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

tuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare fornitura e sarà incamerata dall'Amministrazione in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore. La cauzione sarà svincolata secondo quanto disposto dal d.lgs n° 163/2006.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Committente. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare fornitura.

La Committente ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'Appaltatore.

L'Appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Art. 13 – COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA C.A.R., POLIZZE R.C.T. E R.C.O.

L'Appaltatore è obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza C.A.R. (Contractor All Risk) con primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Committente, a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere e, in particolare, sui fabbricati, materiali, attrezzature e opere provvisorie, il cui massimale dovrà essere non inferiore all'importo contrattuale incrementato di un valore pari a Euro 200.000 per le preesistenze. La durata e piena validità della polizza C.A.R. si estenderà dalla data d'inizio delle attività oggetto dell'appalto sino alla data di emissione del certificato di collaudo finale provvisorio e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale alla Committente. La polizza di cui sopra dovrà essere stipulata a nome dell'Appaltatore stesso e a favore della Committente.

A integrazione della polizza C.A.R. l'Appaltatore dovrà stipulare una polizza R.C.T. per i seguenti massimali, da intendersi come minimi inderogabili: Euro 2.000.000 per danni a persone ed Euro 2.000.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo, nonché Euro 2.000.000 per danni a cose e/o animali. Inoltre a integrazione della polizza CAR l'appaltatore dovrà stipulare una polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.O. con massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore medesimo, e comunque non inferiori ai seguenti minimi inderogabili: Euro 2.500.000 per sinistro e per anno, ed Euro 2.000.000 per persona dipendente.

Le polizze R.C.T. e R.C.O., di cui ai precedenti commi, devono essere estese alla colpa grave dell'Appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data d'inizio delle attività oggetto dell'appalto fino alla data di collaudo finale provvisorio e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale alla stazione appaltante; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla stazione appaltante prima della consegna dei lavori.

ART. 14 – SUB-APPALTO

Il subappalto sarà consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 118, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. E' fatto divieto al fornitore di subappaltare a terzi, anche parzialmente, la fornitura oggetto di acquisizione da parte del Consorzio senza l'autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento, pena la

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

risoluzione del contratto, come previsto dall'art. 1656 c.c.. Per la fornitura la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto. La suddetta indicazione lascia impregiudicata la responsabilità del fornitore principale.

In caso di mancata indicazione in sede di offerta, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006, non sarà ammesso il subappalto.

Il concorrente dovrà indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi rispettando i limiti di legge.

Il pagamento dei subappaltatori sarà effettuato dall'Appaltatore che dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora a seguito di accertamento effettuato dal R.E.C., anche attraverso l'ispettorato del Lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, la Committente assegnerà un termine perentorio, non superiore a giorni quindici, per l'allontanamento dei subappaltatori per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Committente da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

ART. 15 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati nell'importo contrattuale, e con la somma prevista per la sicurezza dal D. Lgs n° 81/2008, gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca, per varianti, diminuzioni o aumenti.

Oneri generali

Oltre a quanto specificato dagli art. 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale di Appalto ed a quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore quanto di seguito riportato.

1. Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero intervenire in corso di appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, alla tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Committente, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
2. Adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, degli addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
3. Tutti gli oneri previsti nel presente capitolato e in tutti i documenti di appalto (vedi articolo "Documenti che fanno parte del contratto").

Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza della Committente sui lavori:

4. Esecuzione di modelli e campioni dei diversi elementi costituenti la fornitura a insindacabile giudizio del R.E.C., fermo restando che l'Appaltatore dovrà sempre ottenere l'approvazione delle forniture impiegate.
5. Campionatura dei diversi materiali.
6. Prelievo di campioni, in contraddittorio tra la Committente e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dal R.E.C. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati e le relative certificazioni.
7. Spese per l'approntamento delle prove di richieste dal R.E.C., sia in corso d'opera che in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori.
8. Esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13x18, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti salienti a giudizio del R.E.C..

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

9. Tenuta delle scritture di cantiere, la verifica dei lavori, in contraddittorio con il R.E.C.

Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore:

10. Spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Committente, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo.
11. Spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera.
12. Spese correlate alle assicurazioni previste da legge.
13. Riparazione o il rifacimento delle forniture relative a eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Committente, il R.E.C. e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità. Se l'Appaltatore avrà provocato danni agli impianti esistenti (messa fuori servizio di linee, intasamenti di scarichi, rotture o lesioni di acquedotti, ecc.) o comunque a beni di terzi sarà tenuto a risarcire i danni salvo rivalsa assicurativa. Qualora l'Appaltatore provochi direttamente danni a terzi, o nel caso che le opere costruite causino detti danni, l'Appaltatore stesso dovrà provvedere a segnalare immediatamente il sinistro all'Istituto assicuratore e dovrà inoltre fattivamente collaborare per un'esatta definizione dei danni e delle cause. E' peraltro facoltà della Committente in quei casi di particolare urgenza, o che comunque vengano a insindacabile giudizio della Committente considerati tali, provvedere direttamente a indennizzare il terzo danneggiato trattenendo il relativo importo sul successivo pagamento all'Appaltatore. L'Appaltatore avrà poi diritto all'indennizzo accordato dall'Assicurazione.
14. Approntamento di cronoprogramma dei lavori da sottoporre al R.E.C..
15. L'Appaltatore ha l'obbligo di controllare preventivamente il quantitativo esatto delle forniture e di verificare in loco la situazione e le dimensioni dei locali interessati dalla fornitura stessa. Sono a carico di quest'ultimo gli inconvenienti di ogni genere che dovessero derivare dalla omissione, incompletezza ed omissione del suddetto controllo. L'Appaltatore è responsabile degli errori e delle omissioni degli elaborati del Committente facenti parte del presente appalto, e la documentazione prodotta dall'Appaltatore, completerà o sostituirà quella prodotta dal Committente e dovrà essere presentata per approvazione. Sono quindi a carico dell'Appaltatore le modifiche necessarie per l'eliminazione degli errori e delle omissioni negli elaborati prodotti dal Committente.
16. Spese correlate alla verifica in loco delle misure e delle condizioni dei locali (con rilievi metrici e quant'altro necessario).
17. Verifica della compatibilità tra gli interventi oggetto di appalto e le opere già realizzate.
18. Spese correlate all'ignifugazione di qualsiasi elemento facente parte della fornitura.
19. Spese per l'esecuzione di dime, e quant'altro necessario per la realizzazione degli elementi a misura a regola d'arte.
20. Tracciamenti in sito per la corretta collocazione.
21. Spese correlate alla messa in produzione e fornitura, degli elementi oggetto di appalto e delle eventuali successive variazioni attuate dalla Committente in fase esecutiva, comprese le spese di imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti alla consegna in cantiere.
22. Spese di imballaggio e trasporto ed eventuali oneri connessi alle spedizioni.
23. Trasporto dei materiali in cantiere a piè d'opera; ricevimento e verifica dell'integrità esterna dei colli all'arrivo del materiale.
24. Scarico in luogo indicato dal R.E.C. e se necessario successivo spostamento.
25. Tiro in alto con distribuzione ai piani, fino al sito di collocamento.
26. Mezzi di sollevamento ordinari e straordinari per carico e scarico, movimentazione e sollevamento materiali; qualsiasi opera provvisoria di protezione e mezzo d'opera occorrente.
27. Spostamento della fornitura a insindacabile giudizio del R.E.C. in caso di intralcio a passaggi o altre lavorazioni in atto da parte della Committenza.

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

28. Qualora le lavorazioni fossero ad altezze tali da richiedere l'utilizzo di scale, trabattelli, ponteggi e similari, si intende che l'Appaltatore dovrà provvedere a proprio carico all'installazione degli stessi ai fini di potere realizzare l'opera in conformità al progetto e alle norme di sicurezza.
29. Mano d'opera specializzata, qualificata e comune, necessaria per dare quanto oggetto di appalto finito in ogni parte fino al collaudo compreso, nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
30. Montaggio in opera di tutti i componenti compresa fornitura di tutta la ferramentaria e qualsiasi altro elemento necessario per il montaggio in ogni parte a regola d'arte.
31. Eventuali interventi sulle opere murarie quando non siano perfettamente idonee a ricevere i manufatti da posare in opera.
32. Custodia e protezione, con qualsiasi elemento atto a garantirne la perfetta integrità, dei manufatti stivati e di quelli parzialmente o totalmente in opera.
33. Pulizia giornaliera delle aree di lavoro.
34. Sgombero, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate dei materiali di risulta.
35. Accurata pulizia finale dei manufatti posti in opera, per consentirne un immediato utilizzo da parte della Stazione Appaltante.
36. Collaudo della fornitura.
37. Predisposizione delle certificazioni richieste dal Progettista, dal R.E.C. e previste da Legge.
38. Tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti dall'applicazione delle presenti prescrizioni, compresi quelli necessari per il prelievo, confezionamento, trasporto e scarico in sito dei campioni di materiale da sottoporre a prove o ad approvazione del Progettista e della R.E.C, nonché i costi d'esecuzione di questi ultimi.
39. Redazione del Piano di manutenzione, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore.
40. Prestazione delle garanzie secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
41. Spese per la completa esecuzione di tutte le opere oggetto del presente appalto. I prezzi stabiliti dal contratto e indicati nell'elenco delle opere e allegato alla gara d'appalto e parte integrante del presente capitolato, si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e invariabili per tutta la durata dell'appalto.
42. Spese per allacciamenti provvisori e relativi contributi e quant'altro necessario all'installazione del cantiere. Il tutto dovrà essere realizzato secondo le normative vigenti e, in caso di impianti elettrici provvisori, questi ultimi dovranno essere realizzati con cavi antifiamma e apparecchiature stagne conformi alle normative vigenti. Sarà necessario provvedere alla nomina di un Responsabile incaricato del controllo e del funzionamento degli stessi, disattivandoli a fine lavorazione e, comunque, tutti a fine giornata prima di abbandonare il cantiere. E' indispensabile inoltre che le apparecchiature di manovra siano contenute in appositi contenitori il cui accesso è riservato al responsabile dell'Appaltatore.
43. Installazione di attrezzature e impianti necessari allo svolgimento delle opere.
44. L'Appaltatore, nell'esecuzione del lavoro, dovrà rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte dalle specifiche contenute nel presente Capitolato e negli elaborati grafici di progetto, oltre che dalle istruzioni tecniche dei componenti impiegati.
45. Qualora durante la messa in opera degli arredi dovessero verificarsi danneggiamenti alle strutture edili preesistenti e/o ad apparati impiantistici, l'appaltatore ha l'obbligo di ripristinare, a proprie spese, le parti danneggiate.
46. Assicurazione verso terzi per qualunque rischio derivante dal trasporto, dalla sistemazione e dalla posa in opera delle forniture nonché ogni obbligo nei confronti del personale impiegato per il trasporto, l'immagazzinamento, lo spostamento e la posa in opera delle forniture.
47. Quanto non espressamente indicato, ma necessario alla corretta posa in opera di tutti gli elementi oggetto della fornitura e quanto definito in tutti i documenti facenti parte del presente appalto.

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

Oneri derivanti dall'applicazione di norme in materia di sicurezza

48. Esecuzione di tutte le opere e tutti gli adempimenti di sicurezza previsti dal D.U.V.R.I. allegato al contratto d'appalto e quant'altro in materia secondo le normative vigenti (formazione cantiere, esecuzione delle opere di recinzione e protezione, segnaletica, ecc...).
49. Sono altresì comprese le eventuali variazioni al D.U.V.R.I. introdotte durante il corso dei lavori da parte del Responsabile della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo dell'Appaltatore, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I. e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Committente.

ART. 16 – TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore é obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e le normative stabilite nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il semestre, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore e altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (art. 36 l. 300/1970 e art. 118 d.lgs.163/06).

In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, oltre 15 (quindici) giorni dal mese di competenza, la Committente ordinerà per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro due giorni, e, in caso di inadempimento, da considerarsi grave inadempienza contrattuale, potrà pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'Appaltatore, trattenendo, inoltre, una somma pari al 5% (cinque per cento) delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, che non sarà restituita, salvo i sequestri già concessi.

ART. 17 – TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore, e per suo tramite i Subappaltatori, trasmetteranno alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; invieranno quadrimestralmente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi, e quelli dovuti agli organismi paritetici, fino all'ultimazione dei lavori (art. 118 d.lgs.163/06).

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Committente opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esse (art. 19 Cap. Gen.).

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando i suddetti enti non comunicheranno l'avvenuto adempimento degli oneri contributivi, assicurativi, infortunistici e paritetici.

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore segnalerà loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria ove prevista dalle norme vigenti.

La Committente, ai sensi dell'art. 24 comma l del d.lgs. 406/1991, precisa che le autorità competenti nella Regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle materie di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza sono:

- INPS sede di Torino
- INAIL sede di Torino
- ASL sede di Torino
- ISPETTORATO PROVINCIALE DEI LAVORI sede di Torino

ART. 18 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art.

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

2087 C.C., del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Committente e dei visitatori, per le zone aperte al pubblico, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/ 1956, D.P.R. 1124/ 1965, D.P.R. 524/1982 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il "Piano di coordinamento e sicurezza", ai sensi del D.L. 626/94 e del d.lgs. 81/2008, del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto della più rigorosa applicazione: ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile sia penale in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevata sia la Committente, sia il R.E.C.

L'Appaltatore affiggerà nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al R.E.C.

Salvi gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 4-ter del d.lgs. 626/1994 e s.m.i., l'Appaltatore può nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione per l'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

L'Appaltatore avrà piena responsabilità della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva, sia civilmente sia penalmente.

L'Appaltatore renderà sollevati e indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, la committente e il R.E.C..

La presenza in luogo del personale della Direzione e sorveglianza e l'eventuale approvazione di opere e di disegni da parte del R.E.C., non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

ART. 19 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, nel luogo ove si svolgono i lavori.

Tutte le intimazioni e le notificazioni dipendenti dal contratto possono essere fatte alla persona dell'Appaltatore, oppure alla persona che lo rappresenti presso i lavori, oppure al domicilio eletto.

Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità si conviene che ogni comunicazione relativa al lavoro in oggetto potrà essere indirizzata con piena efficacia presso gli uffici dell'Appaltatore in cantiere.

Eventuali comunicazioni alle imprese mandanti saranno validamente indirizzate al domicilio dell'impresa mandataria, individuato come al comma precedente.

ART. 20 – PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

Nel contratto saranno indicate le persone, e il relativo indirizzo cui inviare gli avvisi, autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere e quietanzare i pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo.

Eventuale cessazione, decadenza o rinuncia all'incarico della persona indicata a riscuotere dovrà essere tempestivamente notificata alla Committente.

ART. 21 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad avere come proprio rappresentante sul luogo del lavoro un Direttore tecnico di provata esperienza, al quale saranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti. Restano ferme al riguardo le disposizioni contenute nell'articolo 11 del Capitolato Generale dei lavori pubblici, che qui di seguito, per maggiore chiarezza, si trascrivono con le opportune integrazioni e modifiche.

L'impresario che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato redatto in forma pubblica da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto e della quale rimane sempre responsabile.

Il mandato deve essere depositato presso la Committente, il quale giudicherà inappellabilmente sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla sua conseguente accettabilità.

L'Appaltatore o un suo incaricato, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato al R.E.C., deve, per tutta la durata dell'appalto, disporre di un ufficio nel luogo ove si svolgono i lavori.

La Committente ha diritto di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante su motivata giustificazione e senza che debba accordare indennità di sorta all'Appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 22 – ASSISTENZA TECNICA E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte sia dell'Appaltatore, sia di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori anche per tale persona la Committente, se necessario e a suo insindacabile giudizio, potrà esigere l'allontanamento e la sostituzione.

Accanto al direttore del cantiere l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione del R.E.C. tecnici specializzati nei vari lavori oggetto dell'appalto.

Relativamente all'insieme dei lavori illustrati in questo capitolato dovranno essere disponibili per supporto tecnico, oltre che esecutivo in fase di montaggio, elettricisti e specialisti in grafica.

Tutti i tecnici dovranno essere di comprovata esperienza nel loro settore e dovranno affiancare il direttore cantiere che sarà sempre presente e interlocutore unico del R.E.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.M. 145/2000 l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere che ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La Direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi del precedente articolo.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificatamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

CAPITOLO 3

INIZIO DEI LAVORI E DOCUMENTAZIONE

ART. 23 – CONSEGNA DEI LAVORI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione, nelle more di acquisizione della documentazione per la sottoscrizione del contratto.

La consegna dei lavori avverrà nel giorno e ora stabiliti dalla Committente. Qualora l'Appaltatore non si presenti, gli verrà ordinato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Committente potrà rescindere il contratto, o procedere all'esecuzione in danno.

Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dalla Committente entro il termine di cui sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto:

- nel caso di accoglimento della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto a quanto previsto dal Capitolato Generale in caso di accoglimento di istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori;
- nel caso di rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto a un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dalla Committente senza che l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione d'indennità per maggiori oneri.

La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore ed effettuata anche sulla scorta della relazione preliminare del R.E.C., che riferisce sulla verifica del progetto e sull'esistenza in genere di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per iniziare i lavori.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Spetterà al R.E.C. procedere alla consegna dei lavori stessi considerando le caratteristiche dei lavori e le circostanze che si possono presentare e che possono comportare, a giudizio esclusivo del R.E.C., un criterio di precedenza nell'esecuzione degli stessi; resta quindi convenuto che la consegna dei lavori verrà fatta in unica soluzione per tutte le opere. Quando il R.E.C. avrà consegnato i lavori, l'Appaltatore dovrà subito iniziarli e con sollecitudine portarli a termine a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni di legge e del presente Capitolato.

ART. 24 – CAMPIONATURE

Come indicato al precedente articolo *“Oneri, obblighi e responsabilità dell'appaltatore”*, è a carico dell'Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'Appalto, e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività di propria iniziativa o, in difetto, su richiesta del R.E.C., alla preventiva campionatura di componenti, materiali e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte del R.E.C.. I campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dal R.E.C. e dall'Appaltatore o da suo rappresentante, devono essere conservati a cura e spese dell'Appaltatore nei luoghi che saranno indicati dal R.E.C.. Oltre ai campioni ordinariamente previsti per l'accettabilità dei materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere, l'Appaltatore dovrà dare corso all'esecuzione di tutte quelle prove e test sui materiali, colori, particolari costruttivi anche mediante la realizzazione di prototipi al vero di elementi costruttivi significativi secondo le richieste dal R.E.C. e/o della Committente. I principali componenti di cui effettuare campionature, nella misura necessaria fino all'approvazione finale a esclusivo giudizio del R.E.C., saranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Tessuti
- Passamaneria
- Confezione
- Sistemi di appendimento

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

Il R.E.C. si riserva la facoltà di richiedere ulteriori campionature, anche se non sono qui elencate, ma necessarie al raggiungimento dell'obbiettivo prefissato e comunque si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non effettuare la fornitura qualora gli stessi non risultassero soddisfacenti.

Le campionature dovranno essere accompagnate, a cura e spese dell'Appaltatore, da: tutte le schede tecniche; certificati delle prove di laboratorio rilasciati da Istituti autorizzato. L'Appaltatore non dovrà confermare ordini o impiegare materiali fino a quando non sia stata data l'approvazione da parte della Stazione Appaltante.

I campioni approvati saranno conservati in cantiere per il raffronto con i prodotti e i materiali impiegati nelle opere.

La Committente potrà richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di normale commercio che riterrà opportuno, e che l'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.

Art. 25 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti i materiali utilizzati nella realizzazione degli allestimenti (ad esclusione degli oggetti esposti al pubblico), dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n. 569 del 20/05/1992 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre) si rimanda al "C.S.A. Norme Tecniche".

Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme vigenti nonché alle norme tecniche di capitolato su richiesta della Committenza o del R.E.C. dovranno essere forniti i documenti di provenienza; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata un'adeguata riduzione del prezzo dell'elenco.

Tutti i **materiali** dovranno essere di produzione delle migliori ditte del settore e dovranno essere corredati da certificazioni di qualità ufficiali e riportanti il marchio CE.

Tutte le **forniture** oggetto dell'appalto saranno prodotte in stabilimenti che possano offrire idonea garanzia di possedere adeguate capacità a fornire le stesse in conformità alle previsioni delle norme vigenti e delle specifiche tecniche contenute nel presente Capitolato e nel "C.S.A.- Norme Tecniche".

Il fornitore ha l'obbligo di effettuare, sia nello stabilimento che in cantiere, tutti i controlli necessari ad assicurarsi che la produzione sia della migliore qualità e conforme a quanto prescritto nel presente Capitolato e nelle norme specifiche vigenti (UNI, CEI, ICITE, CNR, ecc.). L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare i suddetti controlli ogni volta che lo riterrà opportuno e l'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare al R.E.C. la libertà di accesso agli stabilimenti di produzione e tutta l'assistenza necessaria all'espletamento dei controlli, senza riserva alcuna.

Qualora, senza opposizione della Committente, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta.

CAPITOLO 4

POSA IN OPERA DELLA FORNITURA ED ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 26 – ORARIO DI LAVORO

L'Appaltatore non può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva autorizzazione del R.E.C.. Qualora l'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovrà indennizzare la Committente per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori.

Qualora la Committente ravvisi la necessità che i lavori siano continuati oltre il normale orario, oppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato a uniformarvisi, salvo gli eventuali indennizzi che possono competergli e salva l'eventuale formazione di nuovi prezzi.

ART. 27 – SITUAZIONE GENERALE E GESTIONE DEL CANTIERE

Si fa presente che il Complesso monumentale della Reggia di Venaria Reale è sede del Museo e altre attività in essere, quindi qualsiasi ingresso nel Complesso dovrà essere preventivamente approvato e autorizzato dal R.E.C.

La Committente, stante l'importanza e il valore di alcune opere contenute all'interno degli edifici, si riserva di costituire un sistema di controllo degli accessi al cantiere con verifica attraverso badge individuali che saranno rilasciati a chi accede al cantiere previa segnalazione dell'Appaltatore stesso al R.E.C..

La Committente si riserva di centralizzare la zona dei parcheggi che gli addetti potranno utilizzare in area anche non adiacente alla recinzione del cantiere.

Il percorso di accesso all'area di cantiere sarà indicato giornalmente dalla Committente e sarà l'unico accesso consentito. Il cantiere oggetto dell'appalto regolato dal presente Capitolato Speciale rientra nelle ipotesi di cui al d.lgs. 81/2008.

Durante il periodo di cantiere, in tutti gli edifici della Reggia continueranno a svolgersi le attività normalmente programmate: si avrà quindi un flusso di visitatori, impiegati e personale addetto che si sposterà a piedi o con altri mezzi.

Si sottolinea quindi la necessità di prestare estrema attenzione durante la fase di trasporto e di movimentazione di mezzi e di manufatti verso e intorno alla Reggia.

A causa della presenza di numerose ed eterogenee persone nell'intorno del cantiere, si prescrive l'obbligo di introdurre immediatamente i manufatti trasportati in loco all'interno della Galleria alfieriana ed il divieto di depositarli nell'area esterna.

L'Appaltatore nell'esecuzione delle opere è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni normative e legislative vigenti per le varie categorie di lavoro che occorre eseguire, anche se non espressamente citate o riportate su altri documenti contrattuali, compreso il caso in cui particolari disposizioni normative vengano emanate durante l'esecuzione dei lavori, in particolare in ordine alle disposizioni relative all'assunzione dei lavori, alla tutela antinfortunistica delle maestranze.

Si ricorda altresì la necessità, durante le fasi di trasporto dei materiali, di predisporre tutte le precauzioni, quali coperture e ripari oltre l'uso di carrelli gommati per non rovinare i pavimenti e le pareti.

Si raccomanda l'organizzazione di queste operazioni concordando ogni fase con il R.E.C. al fine di non intralciare le attività presenti nella Reggia. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato numericamente alle necessità.

Il R.E.C. si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, anche senza specificare il motivo, ciò a totale interesse dell'Amministrazione.

All'interno del cantiere è vietato accendere fuochi, accendere fornelli, fumare, accendere stufe, produrre fonti di calore di qualsiasi tipo ecc... .

Durante l'eventuale uso di attrezzature necessarie per particolari lavorazioni (saldature materiali di lattoneria, uso di attrezzi elettrici ecc...), il posto deve essere costantemente presidiato dal responsabile preposto con adeguati mezzi antincendio immediatamente disponibili e adatti.

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

L'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove siano in fase di realizzazione gli allestimenti; ove essi dovessero risultare in tutto e/o in parte danneggiati per l'intervento abusivo di persone e/o altre cause, il R.E.C. provvederà a prenderne nota e a comunicarlo alla Committenza.

ART.28 - IMBALLAGGIO

I materiali dovranno essere protetti in modo idoneo, con imballaggi protetti e sigillati onde evitare lesioni e danni di qualsiasi natura. Il materiale dovrà essere opportunamente suddiviso e confezionato in modo da consentire la sua trasportabilità manuale nel luogo di posa.

ART. 29 – STOCCAGGIO IN CANTIERE

Ogni singola parte della fornitura dovrà essere scrupolosamente pulita e adeguatamente protetta ed imballata per il trasporto, nonché in previsione di un prolungato immagazzinamento in cantiere. L'Appaltatore sarà responsabile, a tutti gli effetti, di qualsivoglia perdita, danno o deterioramento, di qualsivoglia specie, della fornitura o di parte di essa in conseguenza dell'imballo difettoso o inadeguato.

ART. 30 – APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Il fornitore ha l'obbligo di sottoporre tutte le forniture all'esame del Responsabile della Stazione Appaltante e a tal fine dovrà tempestivamente avvisare per iscritto il Responsabile stesso dell'arrivo sul posto delle forniture, anche se si tratti di consegna parziale.

Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere l'Appaltatore dovrà compilare un apposito registro, da esibire al visto del R.E.C., nel quale saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali già presenti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità. Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione provvisoria del R.E.C. L'accettazione sarà definitiva solo dopo la messa in opera a campione dei materiali con verifica positiva da parte del R.E.C.

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, il R.E.C. ordinerà la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell'Appaltatore. Le spese per l'accertamento e le verifiche sulla loro esecuzione sono a carico dell'Appaltatore.

Le forniture che non presentino i requisiti di qualità e di lavorazione richiesti saranno rifiutate e dovranno essere immediatamente rimosse dal cantiere a cura e spese del fornitore.

Il fornitore dovrà provvedere a sostituire, a sua cura e spese, le forniture che (fino all'approvazione finale del collaudo da parte della Stazione Appaltante): non corrispondano alle caratteristiche e alle prove richieste; manifestino difetti, guasti, degradi e vizi sfuggiti agli esami preliminari; risultino non conformi alle norme e alle specifiche richiamate nei diversi documenti d'Appalto e agli ordini impartiti; nonché tutte le parti che presentino fenditure, screpolature, svergolamenti, incurvamenti o guasti di qualsiasi genere. In tale ipotesi, il fornitore dovrà eseguire a propria cura e spese ogni opera di ripristino di quanto dovuto, salvo il risarcimento degli eventuali danni.

L'Appaltatore, su semplice richiesta scritta, della Stazione Appaltante è tenuto a reintegrare, sostituire o riparare, nel minor tempo possibile, e comunque entro 5 giorni, ed a sue totali cure e spese, tutti i componenti della fornitura che, da una prima verifica, risultassero mancanti, danneggiati ovvero non rispondenti alle specifiche richieste.

ART. 31 – PROVE TECNICHE SUI MATERIALI APPROVVIGIONATI

Previa redazione di un verbale steso in concorso con l'Appaltatore, il R.E.C. può prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre, a prove e controlli, da eseguirsi in laboratori ufficiali, nel numero necessario al completo accertamento della rispondenza delle caratteristiche previste, a spese dell'Appaltatore.

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

E' altresì a carico dell'Appaltatore l'onere per l'esecuzione, presso istituti di gradimento della Committente, delle prove richieste dal R.E.C. per l'accertamento della qualità e delle caratteristiche prestazionali di componenti e materiali, nonché la fornitura di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal R.E.C., per l'ottenimento dei relativi certificati.

Taluni accertamenti potranno essere eseguiti anche solo ai fini filologici e saranno seguiti, nel loro svolgimento, direttamente dalla Soprintendenza competente e dal R.E.C.

Sugli impianti e sui diversi elementi della fornitura verranno eseguite in corso d'opera, attività di verifica, controllo e prove preliminari intese ad accertare che:

- la fornitura a piè d'opera e in opera dei materiali e/o dei componenti costituenti l'impianto e la fornitura, sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo, corrisponda alle prescrizioni contrattuali e non rechi pregiudizio o danno agli edifici monumentali;
- il montaggio delle varie parti sia accuratamente eseguito;
- il funzionamento a regola d'arte di ogni singolo organo, dispositivo ed apparecchio.
- ogni impianto dovrà risultare collaudabile a norma di legge.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse sia in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali e apparecchiature alle prescrizioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi e all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche.

Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite dal R.E.C. in contraddittorio con l'Appaltatore; di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale.

Nonostante l'esito favorevole di tali verifiche e prove preliminari, l'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che si riscontrassero in seguito, anche dopo l'approvazione del collaudo da parte della Committente e fino al termine del periodo di garanzia.

L'Appaltatore può approvvigionare i materiali da qualsiasi località, ma qualora il presente Capitolato Speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali, e si verifichi la necessità di ricorrere ad altre località, l'Appaltatore dovrà chiedere l'assenso scritto alla Committente.

ART.32 – DIFETTI DELLE FORNITURE

L'Appaltatore dovrà rimuovere o sostituire, a propria cura e spese, le forniture che a giudizio della Stazione Appaltante risulteranno essere state eseguite senza i requisiti di qualità e di lavorazione richiesti o con materiali diversi da quelli prescritti in appalto. Qualora il fornitore non ottemperi nei tempi stabiliti, la Stazione Appaltante potrà procedere direttamente o per mezzo di terzi alla rimozione e alla sostituzione delle forniture suddette detraendo le relative spese dal corrispettivo dovuto e potrà, in ogni caso, escludere dal corrispettivo le forniture difettose o non corrispondenti alle caratteristiche o prove richieste.

ART.33 – MODALITÀ DI COLLOCAMENTO IN OPERA

In loco è consentito l'esclusivo montaggio di elementi già finiti (completi di ignifugazione, finitura, ecc...), qualsiasi altra operazione deve essere svolta dall'Appaltatore in officina.

Il pavimento delle sale oggetto dell'allestimento dovrà essere protetto durante i lavori con nylon pesante e sottostante cartone.

Fermo restando l'utilizzo di tutti i mezzi per la protezione degli ambienti in cui si lavora, nel caso fossero danneggiati pavimenti o pareti, al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare le sale perfettamente ripristinate facendo riferimento alle stesse procedure utilizzate per il restauro, in modo da rendere perfettamente mimetici tali interventi.

L'Appaltatore dovrà aver cura che le forniture non subiscano guasti o lordure durante la giacenza in cantiere dei materiali e durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in opera; a tal fine l'Appaltatore dovrà proteggerle dagli urti, dalla calce, etc. sia nelle superfici che negli spigoli.

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

Ogni guasto arrecato alle forniture durante il loro collocamento in opera dovrà essere riparato a spese dell'Appaltatore.

Il fornitore è obbligato alla rimozione dei materiali già in opera per i quali vengano richieste le prove, i controlli e le verifiche.

Nell'esecuzione del montaggio è fatto obbligo al fornitore di proteggere i materiali già posti in opera da altre ditte nelle adiacenze, quali ad esempio le pavimentazioni, onde evitare qualsiasi deterioramento o danneggiamento.

Eventuali materiali danneggiati o deteriorati dovranno essere immediatamente ripristinati a cura e a spese dell'Appaltatore.

Sono compresi altresì negli oneri della fornitura in opera la custodia dei manufatti stivati e di quelli parzialmente o totalmente in opera, nonché la definitiva ed accurata pulizia finale dei manufatti posti in opera, per consentirne un immediato utilizzo da parte dell'Appaltante.

La natura architettonica della Reggia e la sua posizione, quindi l'insieme degli accessi esterni e interni, oltre allo stato di fatto dei locali interni (finiti in ogni loro parte) impongono estrema attenzione alla programmazione della posa in opera e, a monte di questa, alla metodologia di realizzazione dei manufatti.

Si tratta di realizzare, tutto dove possibile, elementi prefiniti in officina, di dimensioni ridotte e facili da trasportare. Non sono ammesse lavorazioni a caldo nelle sale della Reggia.

I lavori di montaggio degli allestimenti dovranno essere realizzati usando la massima attenzione a contenere non solo danni accidentali ma anche disturbi dovuti a polvere e rifiuti vari.

Durante le fasi di posa in opera degli allestimenti, si richiede la presenza costante sul cantiere di un tecnico di comprovata esperienza, con funzione di capocantiere, per tutta la durata del montaggio dell'allestimento.

Si precisa, inoltre, che l'Appaltatore dovrà realizzare l'allacciamento, il cablaggio, il montaggio di corpi illuminanti (quanto previsto al punto F del C.S.A.-Norme tecniche), dovrà quindi essere prevista la presenza su cantiere di elettricisti di comprovata esperienza.

L'Appaltatore sarà inoltre incaricato dell'applicazione in opera della grafica illustrata di cui al punto E3 del C.S.A.-Norme tecniche.

ART.34 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per le eventuali sospensioni e riprese dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 133 DPR 554/99 e negli art. 24 e 25 del D.M. LL.PP. 145/2000.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione per i lavori, ragioni di pubblico interesse o necessità, o altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il R.E.C., di propria iniziativa o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o condizioni climatologiche, ovvero per pubblico interesse o per necessità (nei limiti previsti dall'art.133, comma 2 del D.P.R. 554/99) non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Durante la sospensione disposta per i motivi di cui sopra e a termini di legge l'Appaltatore dovrà assicurare la guardianeria e la manutenzione del cantiere; qualora la sospensione superi i limiti previsti dall'art. 30 del Capitolato Generale d'Appalto, saranno riconosciuti all'Appaltatore gli indennizzi di legge. La durata della sospensione non é calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data.

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal R.E.C. e dall'Appaltatore e inviati alla Committente.(art.1 c.5 L.741/1981)

Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di giudizio l'Appaltatore potrà sospendere i lavori.

Resta fin d'ora stabilito che, in caso di sospensione lavori non autorizzata, la Committente potrà senza altro estromettere l'Appaltatore dal cantiere e continuare, o direttamente o con altra impresa, i lavori, pur tenendo l'Appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o derivanti.

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso per la Committente valido motivo di risoluzione del contratto.

Art.35 – PROROGHE

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato a causa di comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili (ex art.26 D.M. 145/2000), può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se ritenute giustificate, sono concesse dalla Committente purché le domande pervengano prima della scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile alla Committente.

Nel periodo di proroga è sempre a carico dell'Appaltatore la sorveglianza dell'intero cantiere.

ART. 36 – TERMINE ULTIMO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà avvenire in due fasi distinte per un tempo complessivo di **30 giorni naturali consecutivi** dalla data di aggiudicazione del presente appalto, secondo due consegne intermedie:

- Entro **25 giorni** fornitura e posa delle Tappezzerie previste nella TIPOLOGIA B (B.1; B.2; B/3; B/4)
- Entro **successivi ulteriori 5 giorni** fornitura e posa delle Tende previste nella TIPOLOGIA A (A.1; A.2; A/3; A/4; A/5)

Le operazioni in loco, presso i locali oggetto di appalto, devono essere eseguite nel periodo di chiusura del Museo della Reggia dal 9 febbraio al 6 marzo 2015.

Gli accessi al cantiere sono tutelati dall'art. SITUAZIONE GENERALE E GESTIONE DEL CANTIERE.

Visto che la Reggia di Venaria Reale è sede di attività museali e manifestazioni, la Committenza si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di posticipare e/o interrompere, anche solo temporaneamente, le operazioni da svolgersi presso i locali oggetto di appalto, senza che l'Appaltatore abbia nulla da eccepire e senza aumenti di costi per l'Amministrazione. Salvo il caso di ritardo non imputabile all'Appaltatore, si applicherà la penale pecuniaria prevista nel presente Capitolato. Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il R.E.C. redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale la Committente intimerà all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per ultimarli: decorso tale termine inutilmente, la Committente si riserva la esecuzione d'ufficio dei lavori. (L.2248/1865 all. F). L'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta al R.E.C. della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale e certificato, se riterrà avvenuta la ultimazione dei lavori. Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte (la cui esecuzione è prevista nel presente capitolato), siano state collaudate con esito positivo le strutture portanti e quelle altre (quali opere d'arte, allacci, impianti, etc.) che il R.E.C. riterrà a suo insindacabile avviso, necessarie di collaudo preventivo prima di quello finale. Resta però anche convenuto che il R.E.C. e la Committente potranno utilizzare le opere appaltate o parte di esse prima del verbale di ultimazione senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi o prezzi non previsti in questo capitolato. L'appaltatore avrà diritto nel tal caso di pretendere la redazione con la presenza degli interessati del verbale di occupazione provvisoria dei locali richiesti dal R.E.C.. Qualora cause di forza maggiore, ivi compresi i tempi necessari per l'esame e il parere della competente Soprintendenza sulle varie fasi operative, o motivi diversi, comprese opposizioni, a insindacabile giudizio del R.E.C., consigliassero od obbligassero una temporanea sospensione dei lavori nei limiti previsti dall'art. 30 del vigente Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. non spetterà all'Appaltatore alcun compenso, salvo il riconoscimento di un corrispon-

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

dente prolungamento del tempo utile per l'esecuzione dei lavori e salvo lo slittamento dei tempi indicati nel programma lavori. Dalla data della ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione dei collaudi.

ART.37 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E AVVISO AI CREDITORI

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto al R.E.C., il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio, e se i riscontri risultano positivi redige il certificato di ultimazione. A lavori ultimati la Committente ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute; la cauzione definitiva verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di regolare esecuzione.

CAPITOLO 5

VARIANTI, AGGIUNTE ED IMPREVISTI

ART. 38 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire, entro il quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dalla Committente, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto.

La Committente si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, e ammissibili ai sensi dell'art.25 della legge 11 febbraio 1994 n.109 s.m.e.i., nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.

Secondo quanto disposto dall'art.10 del D.Lgs.30/2004 su proposta del R.E.C. e sentito il progettista, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, sia determinata dal R.E.C. non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore. Non si intendono varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale. Inoltre, il Responsabile del Procedimento può disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.

Sono ammesse, nel limite del sesto quinto in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi e imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

Per i lavori di importo oltre il limite del quinto in più del prezzo contrattuale l'Appaltatore può recedere dal contratto, oppure proseguire i lavori mediante la stipula di un atto aggiuntivo. L'Appaltatore dovrà dichiarare se e quali lavori intenda subappaltare anche per i lavori oltre il sesto quinto.

In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il responsabile unico del procedimento può chiedere apposita relazione sulla stessa al collaudatore in corso d'opera qualora lo stesso sia stato nominato.

Qualora le varianti esecutive (escluse quelle relative alla quantità dei singoli pezzi) comportino, a parere dell'Appaltatore, un giustificato maggiore onere, questa dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al R.E.C., che darà giudizio motivato di accettabilità o meno della richiesta; in caso contrario la variante esecutiva sarà considerata accettata dall'Appaltatore nell'ambito dell'importo contrattuale.

L'Ente Appaltante si riserva la più ampia facoltà di introdurre quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura o specie che riterrà opportune, sia all'atto della consegna che in corso di esecuzione. Tali varianti saranno valutate a corpo sulla base dell'offerta, e verranno sommate o detratte dall'importo contrattuale. Le opere in variante per le quali non esiste voce saranno valutate per analogia con opere simili o concordando nuovi prezzi.

ART. 39 – PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

Per tutte le variazioni o soppressioni o aggiunte ai progetti approvati ed in corso di esecuzione, comportanti variazione di spesa, così come desumibili dal progetto e dai vari elaborati allegati al contratto, il D.L. redigerà apposita perizia, allegando il progetto supplementare, l'eventuale verbale di concordamento dei nuovi prezzi, il nuovo contratto sottoscritto dall'Appaltatore, e la inoltrerà al Responsabile del

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

Procedimento per l'approvazione, avvenuta la quale ordinerà per iscritto all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori variati o aggiunti, ammettendo in contabilità le nuove opere.

Relativamente al maggiore importo dei lavori verrà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

ART. 40 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

Considerato che il lavoro si svolge su edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, l'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze di qualsiasi genere, ordinarie e straordinarie, atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le precauzioni suesposte, l'Appaltatore ne dà denuncia alla Committente immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal D.L. e dall'Appaltatore. La Direzione Lavori redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Per i casi di forza maggiore si applicheranno le disposizioni dell'art. 348 della Legge sulle Opere Pubbliche 20/3/1865 n. 2248 allegato F.

I conseguenti danni saranno accertati con la procedura stabilita dal Capitolato Generale d'Appalto e dell'art. 25 del Regolamento per la contabilità dei lavori dello Stato, restando peraltro ferme le disposizioni previste per quanto riguarda la eventuale negligenza dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni a sue cure e spese.

In ogni caso, ammesso che per la procedura stabilita dalle leggi in vigore sia riconoscibile l'equo risarcimento dei danni, l'ammontare dei ripristini dovrà risultare da contabilità redatta secondo le norme e gli oneri di questo Capitolato, in base ai prezzi dell'elenco.

Non verrà in ogni caso accordato all'Appaltatore alcun indennizzo da parte della Direzione Lavori per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori e l'esecuzione dei collaudi, e si provvederà attraverso l'autorità giudiziaria secondo termini di legge, a recuperare il danno che dovrà essere risarcito dall'Appaltatore e comunque ripristinato secondo le direttive della Direzione Lavori con personale specializzato conosciuto dalla stessa.

ART. 41 – PREZZO DEI LAVORI NON PREVISTI

I lavori non previsti, di importo fino alla concorrenza di un quinto in più dell'importo del contratto, saranno valutati alle condizioni e prezzi del contratto.

Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'Elenco allegato al Contratto, si procederà alla sua determinazione con le modalità previste dall'art. 3 del presente capitolato speciale d'appalto.

Il Coordinatore Responsabile della fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e salute del cantiere per quanto già compresi nei prezzi contrattuali o nei nuovi prezzi concordati; e quantificherà gli eventuali oneri della sicurezza. Tali somme non saranno comunque soggette al ribasso d'asta, di cui al combinato disposto dell'articolo 131 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e D.Lgs. 81/2008.

ART. 42 – PREZZO DEI LAVORI IN ECONOMIA E A CORPO

Nel presente appalto i lavori eventualmente da eseguirsi in economia, contemplati nel contratto, con la preventiva approvazione della Committente, saranno contabilizzati ai sensi del capo II del D.P.R. 554/99 e s.m.i..

Per le opere in economia relativamente alla mano d'opera, il ribasso medio si applicherà solo sulla percentuale d'utile e spese generali.

Per lavori da contabilizzarsi a corpo, l'Appaltatore non potrà chiedere compensi per quelle opere che, pur non essendo esplicitamente descritte negli elaborati, siano comunque desumibili dai disegni o dal capitolato o consigliabili dalle regole dell'arte: per questi il prezzo contrattuale è fisso e invariabile. Eventuali lavori non previsti richiesti dalla Committente, dei quali non si abbia il prezzo nell'elenco, sono

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

obbligatori per l'Appaltatore, fino al maturare del sesto in più dell'importo contrattuale, compensando aumenti e diminuzioni, ai prezzi da determinarsi con apposita perizia.

CAPITOLO 6

CONTABILITA' DEI LAVORI

ART. 43 - CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere a misura dell'appalto le quantità eseguite saranno determinate con misure geometriche, o numeriche escluso ogni altro metodo.

Per tutte le opere a corpo dell'appalto le quantità eseguite saranno determinate con percentuali rispetto all'avanzamento dei lavori determinati dal R.E.C. in contraddittorio con l'Appaltatore, escluso ogni altro metodo.

I lavori non saranno mai liquidati in base a misure superiori a quelle fissate dal progetto esecutivo, a meno che non si sia provveduto in contraddittorio ad eseguire un rilievo delle sezioni dei luoghi prima dell'inizio dei lavori, oppure mediante ordine scritto del R.E.C.

La manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore.

L'Appaltatore è tenuto ad avvisare il R.E.C. quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

CAPITOLO 7

PAGAMENTI E COLLAUDO

ART. 44 – PAGAMENTI

I lavori/forniture saranno contabilizzate e liquidate mediante la redazione di stati d'avanzamento (SAL) nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto.

Il Consorzio, in corso d'opera, accrediterà all'Appaltatore acconti ogni qualvolta l'avanzamento dei lavori raggiunga almeno un importo, al netto delle trattenute di legge e del ribasso d'asta, non inferiore ad Euro 40.000,00 (diconsi Euro quarantamila / 00 centesimi).

Il pagamento degli acconti sarà in ogni caso subordinato al previo benessere del Responsabile per l'Esecuzione del Contratto, e il pagamento del saldo finale sarà vincolato alla verifica da parte del Consorzio della regolare esecuzione delle prestazioni affidate. Alla liquidazione degli acconti e del saldo, sopra indicati, l'Appaltatore dovrà emettere la relativa fattura, alla cui pagamento si provvederà entro 90 (novanta) giorni dal relativo ricevimento, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente Contratto.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

Le trattenute di ogni rata serviranno a maggiore garanzia della esatta e completa osservanza ed esecuzione del contratto e verranno pagate all'Appaltatore dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

ART. 45 – ANTICIPAZIONI DELLA COMMITTENTE ALL'APPALTATORE.

Non saranno concesse anticipazioni ai sensi dell'art. 5 della L. 140/97.

ART. 46 – PENALI PER RITARDO LAVORI

L'Appaltatore per il tempo che impiegasse nella fornitura del materiale e nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e sottostare a una penale pecuniaria di Euro 80,00 (pari al 1 ‰ dell'importo posto a base di gara) per ogni giorno di ritardo; fino a un massimo del 10% dell'importo di contratto.

Raggiunta tale percentuale l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, e anche in misura superiore della penale stessa.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale sarà dedotto dal conto finale.

ART.47 – REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il collaudo e l'emissione del relativo certificato dovranno essere ultimate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione, da parte della Ditta, di avvenuta consegna e posa dei beni forniti; tale dichiarazione dovrà essere corredata di tutti i documenti di trasporto ai sensi del DPR 472 del 14/08/96 e delle certificazioni di legge sia dei materiali utilizzati, che del corretto montaggio e da quant'altro previsto da legge.

L'Appaltatore è responsabile, ai sensi e nei termini di cui all'art. 1667 c.c., dei vizi occulti dell'opera.

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

ART. 48 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE

La REGOLARE esecuzione deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal contratto, o dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati, ovvero i requisiti espressi ed accettati dall'Amministrazione.

Il R.E.C. sottopone ad esame le quantità di prodotti che ritiene necessario, senza che l'Appaltatore possa elevare contestazioni o pretese; può eseguire, ove consentito dalle caratteristiche dei prodotti, anche esami o prove a scandaglio, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotti esaminati si estendano a tutta la partita.

I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti e analisi, sono a carico dell'Appaltatore, alla quale verranno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative.

ART. 49 – DECISIONI DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il R.E.C., sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, può accettare i prodotti o rifiutarli o dichiararli rivedibili.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Possono essere dichiarati rivedibili le forniture che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati. L'assenza di rappresentanti dell'Appaltatore è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati alla Ditta, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

ART.50 – MANCATA REGOLARE ESECUZIONE

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i prodotti non accettati alla verifica di regolare esecuzione entro 5 giorni dalla data del verbale del R.E.C. da cui risulti l'avvenuto rifiuto o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'Appaltatore non abbia presenziato ai sopralluoghi di verifica.

Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione ha facoltà di spedire all'Appaltatore i beni rifiutati, addebitando all'appaltatore tutte le spese di facchinaggio e spedizione ovvero di trattenerli nei magazzini o nei locali della stazione appaltante; in tal caso, verrà applicata una somma pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di custodia.

I magazzini o gli uffici non rispondono dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate né dell'eventuale incendio.

La penalità per mancato ritiro è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'Appaltatore o sulla cauzione o sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con l'Amministrazione.

CAPITOLO 8

GARANZIE, CONTROVERSIE, ARBITRATO

ART. 51 – GARANZIA

La Appaltatore garantirà che la fornitura oggetto di appalto sia idonea all'uso ed esente da vizi e difetti di qualsiasi natura che la renda inidonea all'uso o che possono recare danno o pericolo alla sicurezza delle persone.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c. 2, C.C. (art. 141 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.).

L'Appaltatore resterà responsabile delle opere realizzate mediante il presente appalto per un periodo di anni due dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. Eventuali danni, ancorché riconoscibili, saranno denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (art. 141 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.).

La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino delle caratteristiche funzionali ed estetiche dei manufatti restaurati, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. E' fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 C.C.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

L'Appaltatore è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo dei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera della Committenza con la quale si notificano i difetti riscontrati e l'invito ad eliminarli, l'Appaltatore è tenuto ad adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine l'Appaltatore deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò ove non fosse sufficiente alla sostituzione dei beni. Qualora, trascorso il citato termine, l'Appaltatore non avesse adempiuto al suo obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre Ditte, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'Appaltatore stesso.

Ove i vizi di costruzione o i difetti di materiali si manifestassero in misura superiore al 20% dei pezzi forniti, l'Appaltatore ha l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica i rimanenti pezzi della fornitura, per eliminare, sempre a sue spese, vizi, difetti, guasti e ove necessario, sostituire le parti difettose. In tale caso, il periodo di garanzia può essere spostato dello stesso periodo dichiarato in sede di gara per consentire all'Appaltatore le operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti sulla intera fornitura. A garanzia di tale obbligo, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti, ovvero, i pagamenti dovuti all'Appaltatore in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

ART. 52 – SCIoglimento DEL CONTRATTO, FUSIONI, CONFERIMENTI E TRASFERIMENTI

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo (art. 134 d.lgs.163/2006), previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili per la realizzazione dell'appalto, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Nel corso dell'esecuzione del contratto nel caso di cessioni di azienda e di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi a imprese che eseguono opere pubbliche, si applicherà l'art. 116 d.lgs.163/2006 s.m.i.; per il trasferimento o l'affitto di azienda si applicherà lo stesso Decreto Legislativo. Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, la Stazione Appaltante può dichiarare senz'altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte del contratto non ancora eseguita.

ART. 53 – RESCSSIONE CONTRATTUALE ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Quanto per frode, per negligenza grave, oppure per grave inadempienza agli obblighi contrattuali, l'Appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, la Committente potrà esercitare la facoltà di dichiarare la rescissione contrattuale con provvedimento motivato da notificarsi all'Appaltatore (art. 26, 27 e 28 Reg. 350/1895). In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, la Committente potrà procedere ai sensi dell'art. 28 R.D. 350/1895.

Nel caso di frode dell'Appaltatore, in relazione ai lavori di cui al presente appalto, la Committente, in attesa della definizione dei danni conseguiti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente.

Le ripetute violazioni del DUVRI, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale (art. 131 c. 3 del d.lgs. 163/06).

ART. 54 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto l'Appaltatore di cedere in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni danno conseguente.

ART. 55 – INADEMPIMENTO

L'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inosservanza di quanto contenuto nei diversi documenti di appalto.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del precedente punto, sorgerà nella stazione appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, addebitandone i relativi costi all'Appaltatore.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'Appaltatore, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture e degli importi relativi

All'Appaltatore inadempiente saranno addebitate le spese ulteriori sostenute dalla stazione appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore.

Nel caso di minor spesa nulla competerà all'appaltatore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge.

ART. 56 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, ovvero all'ordinamento giuridico; in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)
FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

Capitolato Speciale D'appalto – Norme Contrattuali

ART. 57 – RISERVATEZZA

La stazione appaltante si impegna a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni, secondo le disposizioni di cui alla legge 196/2003.

ART. 58 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla giurisdizione ordinaria. Il foro competente è quello di Torino.

ART. 59 – NORME FINALI

Per quanto non esplicitamente detto nel presente C.S.A., si fa riferimento a quanto riportato dal Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. 145/2000 e da quanto previsto dalla Normativa vigente in materia di opere pubbliche e dal Codice Civile.